

COMUNE DI AVEZZANO

STATUTO

Delibera Commissario Prefettizio n. 133 del 06.01.1993.
integrato con delibera C.C. n. 23 del 08.06.1996
integrato con delibera C.C. n. 114 del 22.12.1998
integrato con delibera C.C. n. 64 del 26.09.1999
e n. 80 del 29.11.1999
integrato con delibera di C.C. n. 16 del 27.03.2000
e n. 66 del 12.09.2000
Modificato con delibera di C.C. n. 75 del 17.12.2003
Modificato con delibera di C.C. n. 7 del 18.01.2007
Modificato con delibera di C.C. n. 3 del 28.02.2008

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 (Il Comune di Avezzano)

1. Il Comune di Avezzano è espressione della comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

ART.2 (Territorio - Gonfalone e Stemma)

1. Il Comune di Avezzano é formato dai territori della città di Avezzano, delle frazioni di Antrosano, Castelnuovo, Cese, Paterno e San Pelino e delle Borgate Incile, Via Nuova e Caruscino, ove possono essere istituite delegazioni.
2. Il Comune di Avezzano avrà un proprio Gonfalone e un proprio Stemma dei quali disciplinerà l'uso con regolamento. Le eventuali modifiche dello Stemma e del Gonfalone saranno effettuate dalla commissione 'Affari Istituzionali' di cui al successivo articolo 79.
3. Il Comune si fregia del titolo di Città e della medaglia d'argento al valor civile concessa con D.P.R. 31.12.1961 'Per azioni compiute dal 1940 al 1945'.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è sito in Avezzano nella Piazza attualmente denominata 'Piazza della Repubblica'.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi di eventi straordinari le adunanza possono tenersi anche in sedi diverse.
6. La modifica della sede comunale così come quella della denominazione delle borgate e frazioni è disposta dal Consiglio comunale.

ART.3
(Principi programmatici)

1. Il Comune esercita le proprie funzioni garantendo il più ampio concorso dei cittadini, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione alla vita amministrativa.
2. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, salvaguarda e valorizza l'ambiente, il patrimonio culturale, storico ed artistico della città di Avezzano. Il Comune favorisce ogni iniziativa utile per la pace e la solidarietà umana.
3. Il Comune promuove la solidarietà sociale verso le fasce di popolazione più svantaggiate, verso gli anziani e i minori ed opera per garantire il rispetto delle diverse culture che convivono nella città.
4. Il Comune svolge azioni per garantire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza i servizi e i tempi della vita urbana per soddisfare le esigenze della collettività amministrata
5. Il Comune adotta il metodo della programmazione secondo progetti-obiettivo.
6. Il Comune esercita le proprie funzioni di Polizia Locale tramite il corpo di Polizia Urbana.

ART. 4
(Il Comune di Avezzano e la Marsica)

1. Il Comune di Avezzano s'impegna a svolgere, in termini di reciprocità, la propria funzione di servizio e di ausilio tecnico amministrativo nei rapporti con gli altri Comuni del comprensorio che con esso hanno assunto ed assumono l'iniziativa per la istituzione della 'Provincia della Marsica', in spirito di comunanza, solidarietà e pari dignità.

TITOLO II

**PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA
DEI DIRITTI DEI CITTADINI**

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE ED INFORMAZIONE

ART. 5
(Diritto all'informazione)

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal

regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione ed istituisce altresì un registro, liberamente consultabile, in cui sono riportate integralmente le dichiarazioni del Sindaco e dei legali rappresentanti degli enti ed aziende di cui al comma tre con la precisa indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione.
5. Il divieto di esibizione non può essere opposto ai soggetti interessati che abbiano necessità di prendere conoscenza dell'atto per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
6. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.
7. Il diritto di accesso è esteso a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, nonché alla consultazione delle leggi, alle raccolte della Gazzetta Ufficiale e dei Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo.
8. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a) ai bilanci preventivi e consuntivi e ai dati relativi ai controlli di gestione;
 - b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - c) alla valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d) ai regolamenti;
 - e) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

ART. 6

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. Il Comune riconosce che il flusso informatico organizzato e pianificato è parte integrante del processo di produzione dei servizi municipali.
2. Il Comune istituisce un ufficio di informazione e per le relazioni con il pubblico, con il compito di :
 - fornire all'utenza informazioni relative ai servizi del Comune, agli atti ed allo stato di procedimenti;
 - porsi come tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
 - ricevere istanze, petizioni, proposte, reclami e segnalazione di guasti e malfunzionamento e dar loro seguito;
 - rilasciare certificati e modulistica;
 - elaborare proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;

- promuovere ed attuare iniziative di comunicazione per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture del Comune;
3. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio.
 4. Il Comune, attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico promuove forme di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri enti pubblici, con le organizzazioni politiche, sindacali, sociali, culturali, economiche, sportive, religiose, del volontariato e con ogni altra forma associativa al fine di garantire ai cittadini la più ampia informazione sui servizi esistenti nel territorio nonché sulle opportunità di lavoro, di studio e di formazione professionale.

ART. 7 (Iniziativa popolare)

1. I cittadini, i Consigli di circoscrizione, le organizzazioni di cui al precedente articolo 6, comma 4, possono presentare proposte per l'adozione di provvedimenti che riguardino i servizi, lo sviluppo economico, l'assetto del territorio, la cultura, la scuola, lo sport, l'ambiente e ogni altro aspetto che riguardi la vita della città.
2. Le proposte devono essere indirizzate al Sindaco ed accompagnate da una relazione che illustri l'interesse collettivo da perseguire ed il provvedimento che si propone di adottare.
3. Esse sono comparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art.53, comma 1° della legge 8 giugno 1990, n.142, e sono sottoposte, previo parere della competente commissione consiliare, all'esame degli organi competenti a deliberare entro due mesi dalla loro presentazione.
4. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze e petizioni agli organi comunali per esporre comuni necessità, chiedere in ordine ad esse provvedimenti, o per promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi nelle materie di competenza comunale. Se il provvedimento da adottare in ordine alle istanze e petizioni è del Sindaco esso viene adottato entro trenta giorni e comunicato entro i successivi trenta giorni a chi ha inoltrato l'istanza o la petizione. Se il provvedimento è di competenza della Giunta o del Consiglio esso viene adottato entro sessanta giorni e comunicato entro i successivi trenta giorni a chi ha inoltrato l'istanza o la petizione.
5. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione e l'esame degli atti indicati nei commi precedenti.

ART. 8 (Referendum)

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, delibera l'indizione di referendum consultivi abrogativi, propositivi e d'indirizzo della comunità locale relativi ad atti generali di propria competenza, salvi i limiti previsti nell'articolo 9.
2. E' indetto, altresì, referendum nelle materie e con i limiti indicati nel comma precedente, quando lo richiedano un ventesimo degli iscritti alle liste elettorali del Comune al 1° gennaio dell'anno in corso. Possono altresì indire referendum i Consigli Circostrizionali nel numero e con le modalità di cui al regolamento previsto all'articolo 37, comma 1 lettera e) del presente Statuto.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito di essi, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare nel merito della proposta sottoposta a referendum.
5. Il quesito referendario deve essere formulato in termini chiari ed univoci. Sulla sua ammissibilità, in caso di referendum di iniziativa popolare, decide un comitato di garanti, nominato di volta in volta dal Consiglio Comunale, e composto da un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Avezzano, da un Avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Avezzano, da un esperto nella materia sottoposta a referendum designato dalla Giunta Comunale e dal Segretario Generale del Comune con funzioni di segretario del comitato.
6. Il Regolamento determina i tempi di indizione del referendum e le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità della richiesta di referendum nonché le modalità per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
7. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
8. Fino al momento dell'indizione del referendum il Comitato promotore può concludere accordi con i competenti organi del Comune sulle questioni oggetto del referendum. Se l'accordo è raggiunto, il referendum non ha luogo.
9. Il Consiglio comunale può deliberare che la stessa consultazione possa avere ad oggetto contemporaneamente più quesiti.

ART. 9 **(Limiti al referendum)**

1. Il referendum non è ammesso:
 - a) per provvedimenti concernenti tributi o tariffe, finanza locale, Statuto e regolamenti interni;
 - b) per provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) per provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - d) per provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
- Non è ammesso il referendum abrogativo in materia di:
 - a) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - b) Attività amministrative vincolate da Leggi statali e regionali;
 - c) Regolamento edilizio;
 - d) Progetti di Opere Pubbliche;
 - e) Regolamento Uffici e Servizi;

2. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
3. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno sei mesi dall'attuazione di altro precedente referendum, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto. Qualora siano presentate più richieste per il loro esame si segue l'ordine di deposito presso la Segreteria Generale del Comune.

ART. 10
(Altre forme di consultazione)

1. Fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, il Comune promuove consultazioni dei cittadini, anche su base locale o per singole categorie, attraverso sondaggi di opinione, questionari o altre forme idonee a garantire la partecipazione della collettività su questioni di interesse generale.
2. Il Comune promuove, altresì, forum di cittadini su singole questioni al fine di favorire il rapporto fra gli amministratori e la collettività amministrata con particolare riguardo all'adozione di scelte programmatiche ed alla verifica del funzionamento dei servizi.

ART.11
(Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. E' istituito un apposito albo nel quale sono iscritti le associazioni e i gruppi di volontariato operanti nel territorio comunale che ne facciano richiesta.
3. Al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, le associazioni e i gruppi devono depositare il proprio atto costitutivo, redatto anche in forma non pubblica, nel quale siano specificate le finalità sociali.
4. Il Consiglio comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determina le modalità per l'iscrizione all'albo e la disciplina delle eventuali cancellazioni da esso. Stabilisce inoltre le modalità attraverso cui associazioni, enti e organizzazioni del volontariato possono accedere alle strutture e ai servizi comunali.
5. Il regolamento disciplina altresì l'accesso di movimenti o comitati di cittadini alle strutture ed ai servizi indicati nel comma precedente.
6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni potranno periodicamente presentare al Sindaco, o ad Assessore da lui delegato, relazioni sulle necessità emergenti nel territorio comunale.

ART. 12
(Consulte)

1. Il Consiglio comunale istituisce le consulte di settore.
2. Le consulte svolgono funzioni di iniziativa e di consulenza.
3. Con apposito regolamento adottato dalla maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati, sentite le associazioni ed i gruppi iscritti all'albo di cui al precedente articolo 11, vengono stabiliti i compiti e le modalità di funzionamento delle consulte stesse.

ART. 13
(Consulta dei tempi)

1. Al fine del coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, il Sindaco sente periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, delle amministrazioni interessate nonché delle associazioni di consumatori ed utenti.
2. Il Consiglio comunale detta con apposito regolamento, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate, la disciplina della consultazione permanente dei soggetti ed enti indicati nel comma precedente.

ART. 14
(Partecipazione ai compiti di protezione civile)

1. Per lo svolgimento dei compiti attinenti alla protezione civile il Comune, nell'ambito della disciplina dettata a livello provinciale, si avvale di gruppi e associazioni operanti nel settore ed istituisce 'il gruppo comunale di protezione civile' a cui possono aderire tutti i cittadini residenti allo scopo di prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

ART. 15
(Commissione pari opportunità)

1. E' istituita la commissione per le pari opportunità fra uomini e donne. Essa opera per promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori all'interno del territorio comunale e per favorire nell'attività amministrativa del Comune scelte ed interventi atti a garantire la parità di fatto e l'uguaglianza di opportunità fra uomini e donne.
2. La Commissione per le pari opportunità svolge funzioni conoscitive, di informazione, di proposta e di intervento. Promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile nel Comune di Avezzano e sulle forme di discriminazione diretta ed indiretta; recepisce le istanze provenienti da ogni fonte; fornisce, a richiesta di singoli o di associazioni, ogni dato relativo alle indagini svolte; diffonde informazioni sui diritti e doveri delle donne; promuove progetti di azioni positive; formula proposte ai competenti organi del Comune ed esprime parere non vincolante sull'adozione di atti relativi alle materie di propria competenza.
3. Qualora ravvisi situazioni di discriminazione o disparità, interviene al fine di segnalare le soluzioni per rimuoverle, fornendo pareri e consulenza ai soggetti discriminati ed alle loro organizzazioni.

4. La Commissione riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sulle forme di discriminazione individuale, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
5. La Commissione promuove progetti per la collaborazione dei Comuni della Marsica nella realizzazione degli obiettivi indicati nei precedenti punti.

ART. 16
**(Composizione e funzionamento della commissione
per le pari opportunità)**

1. Il Consiglio comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, stabilisce le norme per il funzionamento della Commissione per le pari opportunità e ne determina la composizione assicurando la rappresentanza delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali e sociali, del mondo del lavoro e della scuola.
2. Il Comune di Avezzano garantisce alla Commissione mezzi e strutture per il suo funzionamento e lo svolgimento delle attività di sua competenza.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

ART. 17
(Istituzione e finalità)

1. E' istituito nel Comune di Avezzano l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Comune di Avezzano può utilizzare, ai sensi della vigente normativa, il difensore civico della Regione o di altri enti territoriali. La relativa convenzione è approvata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Il difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti di uffici o di servizi del Comune e degli enti, istituzioni, consorzi ed aziende sottoposti al suo controllo e vigilanza, tali da poter pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
5. Nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio comunale, il difensore civico può:
 - - inviare segnalazioni, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi di cui al comma precedente;
 - - intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

6. Le modalità e le procedure d'intervento del difensore civico nonché quelle per la sua sostituzione per temporaneo impedimento all'esercizio dell'ufficio sono disciplinate dal regolamento

ART. 18 **(Nomina, durata, requisiti)**

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, tra i candidati che abbiano presentato domanda nel termine e secondo le modalità fissate dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, allegando il relativo curriculum. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non sia stata raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico resta in carica per tre anni decorrenti dalla data della nomina, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore, e non è rieleggibile.
3. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali, e va scelto fra i cittadini che abbiano almeno quaranta anni, siano in possesso della Laurea in Giurisprudenza, ovvero in materia giuridico-economica o giuridico-amministrativa ed esperienza e competenza nel campo della tutela dei diritti.
4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere comunale.
5. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con:
 - - lo stato di membro del Parlamento nazionale ed europeo, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale o di Comunità montana;
 - - il ricoprire incarichi direttivi ed esecutivi in partiti e movimenti politici o organizzazioni sindacali a tutti i livelli;
6. L'incarico di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica. L'accettazione della candidatura per le elezioni amministrative, regionali o per il rinnovo del parlamento nazionale ed europeo comporta la incompatibilità con l'ufficio del difensore civico.
7. L'ineleggibilità comporta la decadenza dall'ufficio, ed è dichiarata senza indugi dal Consiglio comunale nella prima seduta utile.
8. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, determina la decadenza dall'ufficio, pronunciata dal Consiglio comunale nella sua prima seduta utile, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione.
9. Il difensore civico cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato;
 - b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
 - c) quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali.

ART. 19

(Compiti e prerogative)

1. Il difensore civico agisce d'ufficio o su proposta dei cittadini singoli o associati. Quando si ravvisino atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento amministrativo, il Difensore Civico:
 - a) trasmette al responsabile del provvedimento ovvero dell'ufficio o del servizio una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
 - b) richiede, in caso di gravi e persistenti inadempienze del funzionario competente, scaduto il termine indicato nella comunicazione scritta, l'intervento del Sindaco per l'adempimento nei limiti e con le modalità previsti nelle vigenti leggi e regolamenti;
 - c) esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie nonché il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato;
 - d) sollecita il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco o i dirigenti - che hanno l'obbligo di provvedere - ad assumere i provvedimenti di propria competenza;
 - e) riferisce annualmente al Consiglio comunale sui risultati della propria attività.
2. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

ART. 20 (Modalità d'intervento)

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati le modalità ed i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. La richiesta va inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico. Le richieste prive di sottoscrizioni devono essere archiviate.
3. Il difensore civico può richiedere informative direttamente al Dirigente responsabile della pratica o del procedimento.
4. Il difensore civico, ultimato l'esame di cui al precedente comma, d'intesa col Dirigente, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Sindaco.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.
6. Tutti gli atti di cui ai punti che precedono devono essere trasmessi per conoscenza al Segretario Generale.

ART. 21
(Rapporti con il Consiglio comunale)

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il trenta aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

ART. 22
(Ufficio)

1. Il difensore civico si avvale della collaborazione degli uffici secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. Il personale impegnato dipende solo funzionalmente dal difensore civico.

ART. 23
(Trattamento economico)

1. Al difensore civico spetta l'indennità di carica prevista per l'Assessore, ed i rimborsi spese e missioni nella misura pari a quella spettante ai Dirigenti comunali.

TITOLO III

**NORME SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E SULLA TRASPARENZA**

ART. 24
(Procedimenti amministrativi)

1. Il Consiglio comunale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i profili generali dei procedimenti amministrativi comunali secondo criteri di economicità, efficienza e pubblicità.
2. Nel regolamento previsto nel comma precedente sono indicati per ciascun tipo di procedimento i termini entro cui esso deve essere concluso ed i responsabili del procedimento stesso.

ART. 25
(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Il Comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei destinatari dei provvedimenti e di quanti possano risentire un pregiudizio dall'emanazione di essi.

2. Tale partecipazione è assicurata:

- 1) mediante comunicazione personale dell'avvio del procedimento. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - a- l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b- l'oggetto del provvedimento;
 - c- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- 2) mediante il diritto riconosciuto agli stessi interessati:
 - a- di essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b- di assistere alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c- di motivare per iscritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte;

3. L'amministrazione non può dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a e b quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

ART. 26 **(Norme sulla trasparenza)**

1. Il regolamento sui procedimenti amministrativi determina inoltre:

- a) i criteri e le modalità cui l'amministrazione comunale dovrà attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere
- a) i criteri e le modalità cui l'amministrazione comunale dovrà attenersi per la a persone ed enti pubblici e privati;
- b) la regola di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per forniture ed opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti, anche attraverso l'istituzione di un apposito osservatorio che si avvalga della collaborazione di collegi, associazioni ed ordini professionali;
- c) le regole generali per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza;
- d) gli strumenti di verifica periodica, da parte del Consiglio comunale e del collegio dei revisori dei conti, sulla attuazione del medesimo regolamento.

ART. 27 **(Controllo di gestione)**

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, individua gli strumenti e le metodologie di attuazione di controllo di gestione.

2. Il Comune, tramite il controllo di gestione, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

TITOLO IV

GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 28 (Il Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenza sulle materie ad esso espressamente conferite dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 29 (Consigliere Anziano Convocazione e presidenza della prima seduta)

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione della elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, del comma 7, della legge 25.3.1993, n° 81.
2. Il Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del consiglio comunale. La prima seduta del Consiglio deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.
4. Nel caso di diserzione della prima seduta per gli argomenti all'o.d.g. dopo la convalida degli eletti, il Sindaco -nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 2 e a decorrere dalla stessa prima seduta- convoca le successive sedute del Consiglio prima della elezione del Presidente.

ART. 30
(Argomenti della prima seduta)

1. Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, il consiglio comunale provvede:
 - - ad effettuare la convalida degli eletti;
 - - a raccogliere il giuramento prestato dal sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - - a ricevere le comunicazioni del sindaco circa la nomina della giunta e del vice sindaco;
 - - a nominare il Presidente del Consiglio.

ART. 31
(Il Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione segreta, in base alle proposte fatte pervenire da almeno un quinto (sette) dei componenti il Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, all'ufficio del segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.
2. Ciascun consigliere ha diritto ad esprimere un solo voto. Per l'elezione, nelle prime due votazioni sono richiesti i 2/3 (ventuno) dei voti dei componenti il Consiglio, ivi compreso il Sindaco; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta (sedici) dei componenti il Consiglio. Se non viene raggiunta la maggioranza richiesta dopo cinque votazioni consecutive, la proposta decade e l'elezione è rinviata alla seduta successiva ove saranno applicate le stesse procedure di elezione.
3. Il Presidente assume la carica appena eletto.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, sospensione, decesso o revoca.
5. La revoca opera a seguito di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo (undici) dei componenti il Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, ed approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (sedici).
6. In caso di cessazione del Presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio Comunale è convocato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti di competenza, dal vice Presidente vicario, ed in caso di assenza di quest'ultimo dall'altro vice Presidente.

ART. 32
(Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio comunale)

Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica. Il Presidente del consiglio si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.

1. Egli è attributario delle funzioni seguenti:
 - a) convoca il Consiglio Comunale e ne presiede e dirige le attività;

- b) coordina l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
 - c) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono costituire gruppo autonomo;
 - d) coordina - d'intesa con i presidenti dei gruppi consiliari - l'attività del Consiglio comunale;
 - e) collabora con il Sindaco e con la Giunta per le attività del Consiglio comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;
 - f) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme con il Segretario generale;
 - g) attesta a richiesta dei consiglieri la loro partecipazione al Consiglio stesso;
 - h) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale;
 - i) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art.53 della L.142/90;
 - l) convoca -di concerto con il Sindaco- i dirigenti e i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.
2. Egli è tenuto a riunire il Consiglio - in un termine non superiore a 20 giorni - quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il regolamento garantisce la collaborazione di un dipendente comunale in funzione di Segretario del Presidente del Consiglio comunale, al fine del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 32 BIS
(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, fatta eccezione per il primo anno di mandato, il consiglio comunale provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta, anche tenendo conto della relazione presentata dalla commissione consiliare di vigilanza.
4. Il consiglio, nel corso del mandato, può modificare e/o integrare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere.
5. Al termine del mandato il sindaco presenta al consiglio, per l'approvazione, il documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 32 TER
(Luogo delle sedute degli Organi collegiali)

1. Su motivata disposizione dei rispettivi presidenti, il consiglio, la giunta e le commissioni consiliari possono essere convocati e riuniti in altra sede che, di norma, coincide con quella di una delle frazioni o borgate ricadenti nel territorio comunale.

ART. 33
(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione, nonché della discussione sull'attuazione delle linee programmatiche di cui al precedente articolo 32 bis, ed in seduta straordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia necessario.
2. Il Consiglio comunale si riunisce altresì in seduta straordinaria per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, o su richiesta di un quinto dei Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio, in quest'ultimo caso, deve riunire il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati

ART. 34
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente Vicario ed a seguire dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano come individuato dall'art. 40 T.U.E.L. n. 267/2000 o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.
2. Salvi i casi previsti dallo Statuto e dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
3. Il Consiglio è sciolto nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 35
(Convocazione del Consiglio)

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi -unitamente all'elenco degli argomenti da trattarsi - al domicilio dei Consiglieri o a persona di fiducia che il consigliere può indicare per iscritto al Presidente, ovvero al domiciliatario residente nel Comune di Avezzano appositamente designato dai consiglieri residenti in altri Comuni, nei seguenti termini:
 - a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - b) per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - c) per i casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.
2. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere

pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

3. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.
4. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. Nel caso non risulti possibile consegnare l'avviso di convocazione al domicilio - per irreperibilità del Consigliere ed assenza di persone capaci a riceverlo - o a persona di fiducia il messo deposita l'avviso stesso nella Segreteria del Comune, e di ciò dà comunicazione al destinatario mediante apposito foglio da affiggersi alla porta della sua abitazione.
6. Analogamente per i consiglieri residenti in altri comuni, qualora non risulti possibile consegnare l'avviso al domiciliatario residente nel Comune di Avezzano, il messo deposita l'avviso stesso nella Segreteria del Comune e di ciò dà comunicazione allo stesso domiciliatario mediante apposito foglio da affiggersi alla porta del suo domicilio.

ART. 36

(Dimissioni, Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali e Circoscrizionali)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio, a norma di legge.
3. Il neo consigliere -formalmente convocato per partecipare a tale adunanza- entra in carica subito dopo l'adozione da parte del consiglio della relativa deliberazione, considerando la stessa di esecutività immediata, ai sensi dell'art. 47 3° -comma- della legge 142/1990.
4. Nel Consiglio comunale ed in quelli circoscrizionali, il seggio che nel corso del mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4° bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.
6. I consiglieri comunali che non intervengano alle sessioni del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato,

provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine, il consiglio delibera in merito, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 36 BIS
(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. In conformità alle previsioni dell'art. 67 del T.U. 267/00, il Sindaco, il Consigliere Comunale, il Presidente del consiglio e l'Assessore possono essere eletti o designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di Enti, Società di capitale pubblico o misto, consorzi, istituzioni, aziende, fondazioni e società comunque partecipate dall'amministrazione comunale.

ART. 37
(Funzionamento del consiglio)

1. Il regolamento, adottato a maggioranza assoluta, disciplina il funzionamento del consiglio comunale nel rispetto dei seguenti principi:
 - a)-il consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno 16 consiglieri, ivi incluso il sindaco, salvo che non sia richiesta una maggioranza speciale.
 - b)- ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità della seduta, si computano i consiglieri presenti in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta, che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
 - c)- Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, per la validità della seduta è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
 - d)- Ai fini del computo del numero dei presenti, i Consiglieri che sopraggiungono nel corso della seduta sono tenuti a dichiarare espressamente la loro presenza, e così pure la loro assenza i Consiglieri che abbandonano l'aula prima del termine della seduta.
 - e)- In caso di seduta deserta viene redatto apposito verbale, con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti.
 - f)- Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati per la prima convocazione.
 - g)- Quando l'avviso di prima convocazione indichi il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

ART. 38
(Proposte di deliberazione non inserite nell'ordine del giorno)

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale se non sia compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la Segreteria generale.
2. In caso di urgenza possono essere introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno, ma su di esse non si può procedere a deliberazione se non dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima con apposita integrazione dell'ordine del giorno.
3. Il regolamento disciplina l'adozione da parte del Consiglio comunale di ordini del giorno, mozioni ed atti analoghi su argomenti di particolare urgenza e rilevanza politica.

ART. 39 (Deliberazioni)

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o peralzata di mano o a mezzo di sistemi elettronici.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. In caso di nomina o elezione di rappresentanti del Consiglio Comunale in seno ad enti, società ed istituzioni -di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come sostituito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1993, n° 81- si procede a separate votazioni per l'elezione dei membri di maggioranza e per l'elezione dei membri di minoranza, ove ciò sia previsto.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto disponga altrimenti.
7. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri solo nel caso di votazione segreta, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 40 (Regolamento del Consiglio)

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;
 - c) il funzionamento del Consiglio e delle commissioni permanenti e speciali;
 - d) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
 - e) i procedimenti relativi alle nomine, elezioni ed alle designazioni di competenza consiliare che garantiscano l'obbligo della rappresentanza delle minoranze;

- f) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- g) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alla variazione del bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;
- h) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni dipendenti ed eventuali aziende speciali;
- i) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune;
- l) modalità di erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri.

2. Il regolamento Consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei gruppi Consiliari, del Presidente del Consiglio, della Giunta comunale in Consiglio e dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicurare l'attuazione degli indirizzi generali di governo del Sindaco e della sua Giunta comunale nei tempi da lui stabiliti, salvo il diritto di tutti i gruppi Consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte di tali indirizzi;
- c) assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- d) prevedere apposite sessioni consiliari su argomenti, non ricompresi nel programma, relativi alla politica sociale e all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali, nonché l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni di singoli cittadini, di gruppi e di formazioni sociali delle consulte di settore in merito alle materie sopra indicate.

ART. 41 **(Regolamenti comunali)**

1 Il Consiglio comunale adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri, distinti regolamenti per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;
- e) l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento;

2 Il Consiglio comunale adotta e modifica, altresì, tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto e dalla legislazione vigente fatti salvi quelli che la legge attribuisce alla competenza di altri organi.

ART. 42 **(Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali)**

1. A norma dell'articolo 49 dello Statuto della Regione Abruzzo, il Consiglio comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulle proposte di iniziativa di leggi e regolamenti regionali quando la proposta sia stata sottoscritta da un quarto dei Consiglieri del Comune e sia stata articolata di intesa con almeno altri quattro Comuni.

2. A norma dell'articolo 50 dello Statuto della Regione Abruzzo, il Consiglio comunale può prendere iniziativa di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

3. A norma dell'articolo 68 dello Statuto della Regione Abruzzo, il Consiglio comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla proposta di rivolgere interrogazioni, chiedere provvedimenti e prospettare esigenze al Consiglio regionale, secondo il regolamento regionale, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri.
4. Ai sensi dell'articolo 73-3[comma dello Statuto della Regione Abruzzo, è riservata al Consiglio comunale l'iniziativa di referendum, secondo la disciplina fissata dalla Regione.

ART. 43
(Processi verbali delle deliberazioni)

1. Le modalità di redazione dei processi verbali delle deliberazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ART. 44
(I Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità comunale e rispondono ad essa, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.
3. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici del Comune, nonché dagli enti, dalle istituzioni ed aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato - senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio - nei modi, nei tempi e forme previste dal regolamento. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
5. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
6. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari regolarmente costituite. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. La misura del gettone di presenza e della indennità di funzione è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, che disciplina altresì la misura delle detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.

ART. 45
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare,

qualunque sia il numero degli eletti. In mancanza di esplicita dichiarazione da rendersi nella seduta di insediamento del consiglio, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali in cui sono stati eletti, purché tali gruppi siano costituiti da almeno tre componenti. Nel caso che il gruppo così costituito perda uno o più componenti si scioglie.

3. Per la costituzione di un gruppo è sufficiente un solo consigliere se si tratti di consigliere proclamato eletto in quanto candidato alla carica di sindaco; sono sufficienti uno o due consiglieri se risultino gli unici eletti di una lista elettorale, ovvero si costituisca il gruppo misto.

4. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione in forma scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

5. Il consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetta l'adesione; in tal caso il consigliere che recede deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo al quale aderisce.

6. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altro gruppo esistente. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione di chi eventualmente già componga tale gruppo.

7. In caso di scioglimento di un gruppo costituito ai sensi del comma 2, ciascun consigliere già facente parte di tale gruppo può aderire ad altro gruppo regolarmente costituito o al gruppo misto, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, può altresì tornare a far parte del gruppo corrispondente alla lista in cui è stato eletto, o ricostituirlo, nel caso di precedente scioglimento, ancorché tale gruppo venga costituito da un unico componente e purché il gruppo medesimo riacquisti inderogabilmente la denominazione originaria.

8. Ciascun gruppo elegge nel suo seno un capo gruppo e, eventualmente, un vice capo gruppo, e ne dà comunicazione al presidente del consiglio. Nelle more di detta comunicazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato la cifra individuale più alta.

9. Il regolamento stabilisce le norme di organizzazione e di funzionamento dei gruppi consiliari, anche per quanto concerne la disponibilità di locali e personale.

ART. 46 **(Conferenza dei Capigruppo)**

1. La Conferenza dei Capogruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e in essa sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.

2. La Conferenza stabilisce:
 - a) il calendario dei lavori del Consiglio nonché i criteri ed i tempi della discussione;
 - b) l'organizzazione dei lavori delle Commissioni consiliari ed il loro coordinamento con quelli di altri organismi istituzionali.
3. La Conferenza dei Capigruppo propone argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio.
4. La conferenza dei capigruppo assume le proprie decisioni con la maggioranza dei voti. Qualora una proposta ottenga parità di voti, decide il Presidente del consiglio.

ART. 47 (Commissioni consiliari)

1. Il regolamento del Consiglio determina i poteri, la composizione, la organizzazione delle Commissioni consiliari permanenti, assicurando, in ogni caso, a tutti i gruppi consiliari, la rappresentanza. Le riunioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio comunale, nonché esprimono il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto; le Commissioni possono formulare proposte per i provvedimenti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.
3. Il funzionamento delle sedute delle Commissioni è disciplinato con apposito Regolamento.
4. Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze -delegate dal Sindaco- partecipano, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
5. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per l'esame e lo studio di argomenti di particolare interesse e rilevanza; Commissioni speciali possono essere altresì costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa.
6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la vota solo nella sua interezza.

ART. 48 (Commissione consiliare di vigilanza)

1. E' istituita la commissione consiliare di vigilanza, a carattere permanente, con le seguenti attribuzioni:
 - - verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa del sindaco, della giunta, degli uffici del comune nonché degli enti che da esso dipendono, alle linee generali e speciali ed ai programmi dell'Amministrazione.
 - - presenta al consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sull'attuazione dei programmi e dei piani.

2. Sulla sua attività, la commissione riferisce con proprie relazioni ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. Il consiglio discute le relazioni della commissione nella prima seduta utile e, comunque, non oltre due mesi dalla data di presentazione.
4. Il funzionamento e la composizione della commissione sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari. La presidenza è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
5. Per consentire lo svolgimento dei compiti della commissione, gli uffici comunali trasmettono mensilmente, nell'ambito delle rispettive competenze, l'elenco delle deliberazioni della giunta e delle determinazioni dei dirigenti.
6. La commissione può richiedere agli uffici la documentazione necessaria allo svolgimento della propria attività. Può richiedere, altresì, alla giunta ed agli uffici, di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e regolamenti ed all'attuazione data a mozioni ed ordini del giorno approvati dal consiglio.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, la commissione non può emanare direttive agli uffici o sindacare l'attività di organi, enti ed uffici, al di fuori delle relazioni di cui ai commi precedenti

CAPO II GIUNTA - SINDACO - CIRCOSCRIZIONI

ART. 49 (Composizione della Giunta)

1. La giunta è composta dal sindaco e da otto assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco, e dura in carica fino all'insediamento della giunta nominata in sua sostituzione
2. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini che abbiano particolare esperienza e preparazione su speciali complessi problemi relativi allo sviluppo della comunità locale e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri e gli Assessori comunali.
4. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i parenti - fino al terzo grado - del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
7. L'anzianità degli Assessori, ai fini della sostituzione del Sindaco e del Vice Sindaco, è determinata dall'età anagrafica.

ART. 50
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta - organo di collaborazione del Sindaco - attua gli indirizzi generali di governo, proposti dal Sindaco ed adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle eventuali integrazioni del medesimo.
3. La Giunta presenta al Consiglio, in allegato al bilancio annuale, un rapporto sullo stato della città che in forma concisa renda comunque conto:
 - a) dell'assolvimento delle funzioni di Avezzano come centro principale dello sviluppo della Marsica;
 - b) degli ostacoli di ordine economico, sociale, razziale e religioso che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale della città.
4. Il Sindaco può delegare agli Assessori funzioni di propria competenza per materie omogenee.
5. Gli Assessori attuano i compiti di indirizzo di governo sulla base del documento discusso ed approvato dal Consiglio comunale.
6. Il Vice Sindaco sostituisce in via generale il Sindaco, anche quale Ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
7. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano.
8. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale, dei Dirigenti.
9. Adotta fino al termine dell'esercizio finanziario gli atti per il prelevamento dai fondi di riserva ordinari e di cassa e dal fondo di riserva per spese impreviste.
10. La Giunta può adottare in via d'urgenza delibere di variazione di bilancio per spese impreviste e per altre indifferibili esigenze disponendo l'utilizzo delle somme relative. Le deliberazioni d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
11. La Giunta, altresì - ai sensi dell'articolo 32 lettera m), della legge 8 giugno 1990, n° 142 - e quando il compito non sia già stato assegnato con atto del Sindaco ai dirigenti - provvede:

- a) in materia appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'aggiudicazione di massima del relativo ammontare e del tipo di gara, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;
- b) in materia di appalti, per opere di manutenzione ordinaria di beni comunali e di forniture per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la erogazione di servizi già esistenti.

12. Il Sindaco, sentita la Giunta, con provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

ART. 51 (Funzionamento della Giunta)

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese - fatti salvi i casi in cui debbano esprimersi apprezzamenti, valutazioni o nominare persone, in tali casi il voto è segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale, il quale redige i verbali delle deliberazioni sottoscrivendole assieme al Presidente.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti - compreso il Sindaco - un regolamento per il proprio funzionamento interno, che deve comunque prevedere le procedure attraverso cui le deliberazioni di Giunta e le proposte di deliberazioni del Consiglio siano accompagnate da una relazione tecnica che indichi la copertura finanziaria e la fattibilità amministrativa della deliberazione medesima.

ART. 52 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge, ed è membro del consiglio comunale
2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione e rappresenta il Comune.
3. Il Sindaco:
 - a) nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco nel rispetto del principio di promozione della presenza di entrambi i sessi, convoca e presiede la giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) indice i referendum comunali;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti;
 - d) promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - e) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune, salvo che tale compito non venga fatto risalire ai dirigenti;

- f) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale;
 - g) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto;
 - h) emette ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di legge;
 - i) presiede il Comitato di Direzione, composto dal segretario generale, dal direttore generale e dai dirigenti. Il Comitato è periodicamente convocato dal Sindaco per pianificare l'attività amministrativa e stabilire le relative priorità, nonché la verifica dell'attuazione dei programmi
 - l) promuove accordi di programma qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale degli interessi di pubbliche amministrazioni coinvolti in un procedimento amministrativo, e, parimenti, indice conferenze di servizio qualora sia necessario acquisire intese, pareri, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche;
 - m) propone al Consiglio - per quanto di competenza di quest'ultimo- la revoca dei componenti designati in rappresentanza del Consiglio medesimo istituzioni ed organismi comunque denominati, quando riscontri irregolarità di gestione, assenze ingiustificate che pregiudichino la rappresentanza del Comune o la funzionalità dell'organo ovvero per altri gravi e comprovati motivi;
 - n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - o) adotta, la sospensione cautelare dei dirigenti secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento organico;
 - p) adotta i provvedimenti per la compilazione del Conto Consuntivo qualora non venga presentato dal Tesoriere entro il termine stabilito;
4. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio comunale delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia, da altri Comuni o da amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici ed indica le determinazioni che ritiene di assumere in riferimento alle richieste medesime.
5. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio della richiesta di accordi di programma che intenda promuovere, indicando gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.
6. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di Governo a lui attribuite dalla legge nei servizi di competenza Statale.
7. Il Sindaco nelle delegazioni di cui al precedente art.2- 1° comma - può delegare ad un Consigliere Comunale proprie funzioni fino a quando non verranno istituite le circoscrizioni di cui al successivo art.54.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, a pena di sostituzione dell'organo di controllo regionale.

9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dal regolamento;
10. Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri incarichi per particolari problemi e per un tempo determinato, purché essi non abbiano rilevanza esterna. Detto incarico non comporta oneri finanziari a carico del Comune;
11. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parti di esse ai singoli assessori.

ART. 53

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4° bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 54

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. Il Consiglio comunale istituirà le circoscrizioni nell'ambito del territorio del Comune di Avezzano.
2. Il numero, il funzionamento, i criteri di scelta e le forme per l'indicazione delle circoscrizioni, nonché l'elezione a suffragio diretto, la durata dei consigli circoscrizionali e ogni altra disposizione generale o particolare saranno disciplinati da apposito regolamento.
3. Alle circoscrizioni possono essere delegate le funzioni deliberative nelle materie attinenti ai lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso e alla gestione dei beni e servizi destinati ad attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.
4. La delega è conferita in base a programmi di massima nei quali sono fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.

ART. 55

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

CAPO III NORME COMUNI PER GLI ORGANI POLITICO-ISTITUZIONALI

ART. 56 (Divieto di incarichi e consulenze)

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 57 (Pari opportunità)

1. E' promossa la presenza del sesso femminile nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni indipendenti.

ART. 58 (Pubblicità delle spese elettorali)

1. E' disciplinata con regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste delle elezioni locali.

TITOLO V
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
PRINCIPI

ART. 59
(Principi generali amministrativi)

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune si ispira ai principi generali di cui al presente Statuto con predilezione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo spettanti agli organi politico-istituzionali. Alla sfera burocratica dirigenziale è riservata l'attività gestionale-amministrativa per l'attuazione degli obiettivi preposti secondo criteri di efficienza, efficacia e di produttività.
2. Per il miglior funzionamento dei lavori e dei servizi il Comune assicura il diritto di informazione per la semplificazione delle procedure burocratiche.
3. Il regolamento organico del personale stabilisce forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, fissa i criteri di responsabilità secondo l'ambito di autonomia decisionale dei soggetti nonché i metodi per l'individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

ART. 60
(Attività regolamentare)

1. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 41, fatta eccezione per i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici e servizi che sono di competenza della Giunta.
2. I regolamenti entrano in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

CAPO II
UFFICI E PERSONALE

ART. 61
(Struttura)

1. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in settori, servizi e unità operative, anche appartenenti ad aree diverse, purché collegati funzionalmente.
2. Il regolamento organico disciplina:
 - a) l'ordinamento delle unità organizzative in cui al comma 1° in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità;

- b) l'attribuzione ai dipendenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente;
- c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i Dirigenti.
- d) le modalità con cui il Sindaco conferisce ai Dirigenti, inquadrati nella qualifica apicale, la responsabilità ed il coordinamento di aree funzionali, la durata dei relativi incarichi, nonché i criteri per la rinnovazione e la revoca degli stessi.

ART. 62

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Appositi Regolamenti disciplinano:

1° Lo stato giuridico, in base alle leggi vigenti, ed il trattamento economico dei dipendenti sulla base dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalla contrattazione decentrata.

2° Il divieto per tutti i dipendenti di esercitare l'industria, il commercio ed altre attività terziarie, salvo autorizzazione ai sensi di legge.

3° Il divieto di esercitare professioni o assumere impieghi alle dipendenze di terzi o accettare cariche in Società ed Enti aventi fini di lucro - ad eccezione di quelle componenti il Collegio sindacale - di Enti pubblici o Società alle quali il Comune partecipi o contribuisca.

4° Le modalità di adozione da parte del Segretario Generale e dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. In particolare il Segretario generale può -con proprio decreto- annullare, revocare o riformare gli atti definitivi dei dirigenti da lui ritenuti viziati rispettivamente di legittimità o di merito. Il Segretario generale, inoltre, in caso d'inerzia dei dirigenti ha poteri di sostituzione; così i dirigenti verso gli altri dipendenti gerarchicamente.

5° I procedimenti disciplinari.

6° La composizione delle Commissioni di concorso. (*)

7° Le modalità con cui il Sindaco, sentita la Giunta, provvederà ad effettuare annualmente la valutazione dell'attività svolta da ciascun dirigente sentito il parere del Segretario generale.

8° La contestazione al dirigente interessato, da parte del Sindaco della eventuale valutazione negativa.

9° La valutazione della posizione - una volta acquisite le controdeduzioni o scaduto inutilmente il termine fissato - da parte del Sindaco, il quale può adottare provvedimenti indicati nel 4° e 5° comma dell'art.20 del d.lgs.29/93.

10° La previsione di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine, prestate da soggetti che ne abbiano titolo ai sensi delle leggi vigenti nel caso il Comune non disponga di strutture con lo stesso contenuto di professionalità ovvero contratti individuali per dirigenti a tempo determinato quinquennale rinnovabile o re cedibile nel caso in cui disponendo di dette strutture, queste risultassero completamente assorbite dalle attività di istituto.

11° Le modalità per l'esercizio da parte dei dipendenti di atto di libera professione di Ingegnere, Architetto e Geometra o di altre professioni aventi albo od ordine, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 63
(Personale)

1. Il Comune promuove e realizza la qualificazione e la riqualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è prevista dagli atti normativi dell'Ente che eseguono le disposizioni di legge o di contratto collettivo nonché le norme previste dal presente Statuto.

(*) La disciplina della presidenza delle Commissioni è prevista dai successivi articoli N.65 - punto 11 - e N.67-4^c. -lett.f) -.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

ART. 64
(Il Segretario Generale)

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, anche in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.
3. La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

ART. 65
(Il Segretario Generale: Funzioni)

1. Il segretario generale esercita ogni funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, e quelle conferitegli dal sindaco.
2. Il segretario generale partecipa alle riunioni di Giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme, rispettivamente, al sindaco ed al presidente del consiglio.
3. Il segretario generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, previa autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; e, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni d'ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai dirigenti.
4. Il segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare a controllo.
5. Il segretario generale sovrintende all'ufficio comunale elettorale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri e le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Il segretario generale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

ART. 66
(Vice-Segretario Generale)

1. Il Sindaco attribuisce l'incarico di vice segretario generale, con le modalità stabilite dal regolamento per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, ad un dirigente in servizio

presso il Comune da almeno cinque anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso nella carriera di segretario generale.

Nel caso di più dirigenti con i requisiti di cui sopra la scelta ricade sul dirigente del settore Affari Generali.

2. Il dirigente incaricato delle funzioni di vice segretario generale conserva i compiti dell'unità operativa cui è preposto, collabora e coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza e di impedimento, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 67 **(Dirigenti: funzioni)**

I Dirigenti sono responsabili delle strutture di massima dimensione in seno al Comune e provvedono ad attuare i programmi di sviluppo economico, tecnico e sociale in conformità degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti.

2. I dirigenti:

- a) formulano proposte al Sindaco - anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti, di atti di competenza comunale;
- b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco ed a tal fine adottano e gestiscono progetti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
- c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti di stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate;
- d) determinano, informandone le organizzazioni Sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo gli indirizzi del Sindaco, definendo in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti;
- e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti a questo, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
- f) individuano e coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, definiti in base alla legge 7 agosto 1990, n.241;
- g) verificano e controllano le attività dei dipendenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- h) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e forniscono risposte agli organi di controllo sugli atti di competenza;
- i) verificano i carichi di lavoro individuali e la produttività del Settore al quale sono preposti, proponendo e realizzando la mobilità del personale o verificando carenze e/o esuberanti di questo.

3. I Dirigenti, altresì, in particolare:

- a) organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti;
- b) studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifico attinenti le materie di competenza;

- c) elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
- d) emanano nell'ambito della struttura a cui sono preposti, istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- e) presiedono tutte le gare per acquisti e alienazioni di beni, per somministrazioni e appalti di opere e servizi secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei contratti; assumono la responsabilità in ordine alla relativa procedura e stipulano i contratti in tutti i casi in cui l'ufficiale rogante sia il Segretario Generale;
- f) presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale escluso quello di competenza del Segretario Generale;
- g) partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'amministrazione e possono previa disposizione del Sindaco rappresentare il Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale;
- h) provvedono al miglior utilizzo del personale assegnato alla struttura, alla distribuzione ad esso degli affari e adottano i provvedimenti di mobilità interna alla struttura in posti di pari qualifica funzionale o in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio in posti superiori alla qualifica posseduta o immediatamente inferiori alla stessa;
- i) esprimono il parere obbligatorio tecnico e contabile sulle proposte di deliberazioni di cui all'articolo 53 della legge 08.06.1990, n° 142;
- l) rilasciano attestazioni, certificazioni, comunicazioni conseguenti ad atti d'ufficio già esistenti o a deliberazioni esecutive.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 68 (Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale nell'interesse della comunità, ivi compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune nei casi previsti dalla legge.
2. Il Comune può ricorrere alle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni, anche a non prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il Consiglio comunale può delegare ad enti, nei cui organismi è rappresentato, l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

4. Il Consiglio comunale in relazione alle forme di gestione suindicate secondo le previsioni di legge regola con propri provvedimenti le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento approvando i relativi atti costitutivi, i regolamenti, e conferendo l'eventuale capitale sociale di dotazione.

ART. 69
(Indirizzo - Vigilanza - Controllo)

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza, controllo.
2. Spetta al Consiglio Comunale:
 - a) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - b) l'approvazione dei piani che prevedono programmi di investimenti e revisioni tariffarie;
 - c) l'approvazione della disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
 - d) l'approvazione dei consuntivi.
3. Gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti dovranno essere approvati insieme al bilancio comunale e dovranno far parte - quali allegati - del bilancio stesso. Così come i consuntivi di enti e di aziende dipendenti dal Comune andranno allegati al conto consuntivo del comune in sede di approvazione.
4. Spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
 - a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti, delle istituzioni e delle aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci delle società a partecipazione comunale;

ART. 70
(Nomina e revoca)

1. Gli amministratori e i sindaci di cui al comma 4 dell'art. 68, vengono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno una specifica competenza tecnica e/o amministrativa.
2. La revoca dei singoli amministratori o del Presidente o dell'intero organo esecutivo può avvenire con atto motivato del Sindaco.

ART. 71
(Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto indicato nell'art.3, comma 1[^], il Comune cura i rapporti e promuove accordi con la Camera di Commercio nonché con le amministrazioni statali e con altri enti pubblici.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 72

(Demanio e patrimonio)

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.
2. I beni soggetti a diritti di uso civico sono iscritti in apposito elenco.
3. Il Comune tiene aggiornato un inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili nonché un elenco diviso per categorie secondo la natura dei beni a cui si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio e alla sua amministrazione.
4. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
5. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Generale ed il Dirigente responsabile dei servizi finanziari.
6. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni patrimoniali e provvede in sede di approvazione del regolamento organico ad individuare apposita unità operativa a cui attribuire la responsabilità della gestione e conservazione del patrimonio comunale.

ART. 73

(Entrate del Comune)

1. L'autonomia finanziaria del Comune è assicurata da risorse proprie e trasferite classificate nel modo seguente:
 - a) entrate proprie;
 - b) addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
 - i) eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Nell'ambito della vigente legislazione Statale il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 74
(Bilancio e programmazione)

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza e di cassa nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo dalla legge.
2. Il Consiglio comunale entro il termine previsto dalla vigente normativa delibera il bilancio di previsione.
3. Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio per la competenza; per la cassa, le previsioni relative ai pagamenti non possono essere superiori a quelle relative agli incassi sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.
4. Al bilancio di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale rapportato a quello della Regione Abruzzo.
5. Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del bilancio del Comune devono riportare l'attestazione dell'esistenza della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente responsabile dei servizi finanziari. In assenza di tale attestazione l'atto è nullo e quindi privo di qualsiasi effetto.
6. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale dell'ente.

ART. 75
(Conto consuntivo)

1. Il Consiglio comunale approva il conto consuntivo entro il termine stabilito dalla legge.
2. Il conto consuntivo comprende il conto finanziario ed il conto patrimoniale e deve dare dimostrazione di tutta la gestione svolta sia nella competenza che nei residui.
3. Al conto consuntivo è allegata, da parte della Giunta, una relazione illustrativa dei dati, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto.
4. I conti consuntivi dei consorzi, degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune, o ai quali il Comune partecipa, dovranno essere trasmessi alla Giunta comunale in tempo utile in modo da consentirne, anche in base alle osservazioni formulate dalla Giunta stessa, la discussione e quindi l'approvazione da parte del Consiglio comunale contemporaneamente al conto consuntivo del Comune.

ART. 76
(Revisori dei conti)

1. La revisione economico-finanziaria della gestione dell'ente è affidata ai Revisori dei Conti eletti dal Consiglio comunale nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. I Revisori dei Conti collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di riunione del collegio, la redazione dei processi verbali e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico della gestione da parte degli stessi Revisori.
4. Per l'esercizio della loro funzione i Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.

ART. 77 (Controllo interno)

1. Il regolamento disciplina le modalità di esplicazione dei controlli interni, che si articolano in:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile, che garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - controllo di gestione, che verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - valutazione della dirigenza, che valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - valutazione e controllo strategico, che mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli organi politici, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo politico.

ART. 78 (Contratti)

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 79 (Commissione Affari Istituzionali)

1. E' istituita la Commissione Affari Istituzionali. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti e dal Presidente della Commissione Speciale per lo studio e la predisposizione di proposte di revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali, se istituita dal Consiglio Comunale. Delibera con la presenza almeno della metà dei componenti. Ciascun componente della commissione esprime un voto.
2. La Commissione Affari Istituzionali verifica l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti consiliari con particolare riguardo agli effetti prodotti dai nuovi istituti sulla realtà sociale, sull'organizzazione comunale e sulla efficacia dell'azione amministrativa; raccoglie istanze e suggerimenti di cittadini, enti ed associazioni; formula proposte e

rilievi ai competenti organi comunali in merito all'attuazione della normativa statutaria e regolamentare e fornisce indicazioni relativamente alle modifiche che ritiene opportuno vengano adottate.

3. La Commissioni Affari Istituzionali esprime parere obbligatorio sulle proposte di modifica dello Statuto e sui progetti di regolamento.

ART. 80 (Diffusione ed attuazione dello Statuto)

1. Il Comune assicura la massima pubblicità e diffusione dello Statuto fra la cittadinanza.
2. Ogni anno, nella ricorrenza dell'entrata in vigore dello Statuto, è convocato il Consiglio comunale per discutere dello stato di attuazione di esso sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione Affari del Consiglio comunale;
3. Tale relazione deve essere trasmessa ai Consigli circoscrizionali ed alle Consulte almeno venti giorni prima della data di convocazione del Consiglio comunale.
4. Di essa è data idonea pubblicità al fine di favorire interventi e proposte da parte di cittadini, associazioni, gruppi di volontariato, enti, forze sociali e politiche e rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura e della scuola.

ART. 81 (Revisione dello Statuto)

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene agli stessi titolari della potestà di iniziativa dei provvedimenti consiliari.
2. Le proposte di revisione dello Statuto, prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio circoscrizionale nonché a ciascuna Consulta di settore, ove esistano.
3. Il Consiglio comunale può altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, gruppi di volontariato, enti, forze sociali e politiche e dei rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura e della scuola, in ordine ad ogni proposta di revisione dello Statuto .
4. Le eventuali revisioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la maggioranza prevista per l'approvazione dello Statuto stesso

ART. 82 (Disciplina transitoria)

1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte dell'organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il Consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti nel presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
3. Ogni atto, norma amministrativa o regolamentare promanata dall'Amministrazione e vigente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto si intende automaticamente modificata o abrogata qualora risulti in contrasto con le norme dello Statuto medesimo.
4. Il Consiglio comunale, decorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, procede al suo riesame, sulla base della verifica prevista nell'art.81, al fine di adeguare la normativa alle esperienze maturate nel corso della sua pratica attuazione, salvo il riesame - prima del termine previsto - proposto dalla Commissione Affari Istituzionali.